SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 19

A.S. n. 1271: "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione". (Approvato dalla Camera dei deputati)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aprile 2002

I N D I C E

Articolo 1 (Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione)....pag. 1

Articolo 2 (Commissione per le adozioni internazionali)....pag. 2

Articolo 3 (Disposizioni in materia di servizio civile)....pag. 3

Articolo 4 (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni)....pag. 3

Articolo 5 (Servizi dei beni culturali)....pag. 4

Articolo 6 (Disposizione correttiva concernente la compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa)....pag. 4

Articolo 7 (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)....pag. 5

Articolo 8 (Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici)....pag. 5

Articolo 9 (Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)....pag. 6

Articolo 10 (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)....pag. 7

Articolo 11 (Gestione di fondi)....pag. 8

Articolo 12 (Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297)....pag. 8

Articolo 13 (Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA e ASI)....pag. 9

Articolo 14 (disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche)....pag. 9

Articolo 15 (Disposizioni in materia di ricerca industriale)....pag. 10

Articolo 16 (Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti)....pag. 10

Articolo 17 (Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche)....pag. 10

Articolo 18 (Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e all'estero).....pag. 11

Articolo 19 (Progetti innovativi) .....pag. 12

Articolo 20 (Modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze armate).....pag. 13

Articolo 21 (Disposizioni in materia di acquisti all'estero di materiali per l'Amministrazione della difesa) .....pag. 13

Articolo 22 (Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204).....pag. 14

Articolo 23 (Proroga di termine).....pag. 14

Articolo 24 (Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate).....pag. 15

Articolo 25 (Alloggi di servizio) .....pag. 16

Articolo 26 (Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale).....pag. 17

Articolo 27 (Tecnologie delle comunicazioni) .....pag. 18

Articolo 28 (Delega per la trasformazione per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni).....pag. 20

Articolo 29 (Produzione di emoderivati) .....pag. 23

Articolo 30 (Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12) .....pag. 24

Articolo 31 (Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria) .....pag. 24

Articolo 32 (Istituto superiore di sanità) .....pag. 24

Articolo 33 (Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina) ..pag. 25

Articolo 34 (Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) .....pag. 25

Capo I - Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni

Articolo 1

(Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione)

La norma dispone l'istituzione di un Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della Pubblica amministrazione, posto alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ad un successivo regolamento viene rinviata la determinazione della composizione e delle funzioni del nuovo organismo (articolo 1, comma 2).

La norma dispone altresì che l'ufficio di supporto sia costituito da dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo.

Gli oneri conseguenti vengono valutati dal comma 4 in 582.000 euro annui e ne viene disposta la necessaria copertura.

Secondo la documentazione depositata alla Camera dal Sottosegretario per l'economia[1] nella menzionata cifra sono compresi oneri pari a 168.364 euro annui per l'indennità di funzione spettante all'Alto Commissario; 113.636 euro l'anno per le spese generali per il funzionamento dell'ufficio; 300.000 euro l'anno per le spese concernenti il personale (indennità di comando e retribuzione per gli esperti).

Non vi sono osservazioni al riguardo, sotto il profilo della quantificazione degli oneri, nel presupposto che l'onere indicato funga da tetto di spesa.

[1] CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 6 marzo 2002, pag. 71.

Articolo 2

(Commissione per le adozioni internazionali)

La norma, di cui al comma 1 dell'articolo, modifica la composizione della Commissione per le adozioni internazionali incrementando il numero di componenti da 10 a 13 (escluso il presidente).

La norma presenta dunque profili di onerosità connessi con l'incremento del numero dei componenti e con le spese necessarie alla loro operatività.

Anche il Ministero dell'economia ha condiviso tali osservazioni, come si evince dalla citata documentazione depositata dal Sottosegretario per l'economia presso la Commissione bilancio[2].

Poiché non risultano altre specificazioni, è opportuno che il Governo fornisca informazioni al riguardo, ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura dei provvedimenti che comportano oneri a carico del bilancio dello Stato, secondo quanto stabilito dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Né può ritenersi soddisfacente da questo punto di vista il successivo comma 2 dell'articolo in esame, che dispone il trasferimento tra stati di previsione degli stanziamenti relativi al funzionamento della Commissione in questione.

[2] Cfr. nota 1, pag. 75.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di servizio civile)

La norma dispone la soppressione delle disposizioni istitutive dell'Agenzia nazionale per il servizio civile (commi 7, 8, 9 dell'articolo 10 decreto legislativo n. 303 del 1999) e il trasferimento delle funzioni all'Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio.

Come chiarito dal Governo durante l'esame presso la Commissione bilancio della Camera[3], non vi sono implicazioni finanziarie.

Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo si occupa dell'organizzazione della formazione del personale disponendo la predisposizione annuale di un apposito piano da parte delle amministrazioni pubbliche. La RT al testo originario specifica che la norma non comporta oneri.

Va osservato al riguardo che l'attuazione delle norme dovrebbe comportare, in assenza di altre specificazioni, oneri, peraltro non predeterminabili e la cui copertura, quindi, risulterà a carico degli stanziamenti di bilancio futuri.

[3] CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 13 marzo 2002.

Articolo 5

(Servizi dei beni culturali)

La norma sopprime la disposizione che demanda ad un regolamento del Ministero dei beni culturali la determinazione dei livelli retributivi minimi per il personale impiegato dai soggetti che hanno ottenuto in concessione la gestione di servizi culturali ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 368 del 1998.

La norma ad un primo esame non sembra comportare profili rilevanti dal punto di vista finanziario.

Articolo 6

(Disposizione correttiva concernente la compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa)

La norma riformula il comma 3 dell'articolo 40-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, eliminando la formale correlazione tra controlli sui costi e nullità delle clausole previste negli accordi integrativi e rinviando all'applicazione del comma 3 dell'articolo 40 del medesimo decreto per i casi in cui si rilevi la non compatibilità con i vincoli di bilancio. Quest'ultimo prevede la nullità e la non applicazione delle clausole difformi conseguendo lo stesso effetto della disposizione modificata.

La norma non presenta rilevanti profili di ordine finanziario.

Articolo 7

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

La norma, modificando il decreto legislativo n. 165 del 2001, mira a razionalizzare l'utilizzo del personale delle amministrazioni pubbliche prevedendo che, prima di dar corso alle procedure per effettuare nuove assunzioni, si verifichi la possibilità di utilizzare il personale già collocato in disponibilità prevedendo, altresì, la nullità delle assunzioni effettuate in violazione di tale nuova disciplina.

La RT afferma che dalla norma non discendono oneri a carico del bilancio dello Stato. Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 8

(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici)

La norma dispone che sia demandata ad apposito regolamento governativo la determinazione delle modalità e dei criteri con i quali le amministrazioni pubbliche possano ricoprire i posti disponibili non coperti nell'ambito della propria dotazione organica (ferma restando la programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997) utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da amministrazioni appartenenti al medesimo comparto di contrattazione.

Secondo la RT la norma non comporta un incremento di oneri. Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 9

(Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

La norma prevede che le interpretazioni giurisprudenziali dell'articolo 38 della legge n. 400 del 1988 con le quali sono stati conseguiti inquadramenti a qualifiche superiori per taluni dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri siano estese anche ad altri dipendenti in possesso degli stessi requisiti previa rinuncia ad ogni contenzioso giurisdizionale.

Tale inquadramento ha effetto retroattivo (alla data di entrata in vigore della legge n. 400 del 1988) ai soli fini giuridici, mentre gli effetti economici decorrono dalla data di entrata in vigore della norma stessa.

Secondo la RT dalla norma non derivano maggiori oneri.

In base alla ripetuta documentazione depositata dal Sottosegretario per l'economia[4], dall'applicazione della norma conseguirebbe un minore esborso per la Presidenza del Consiglio pari a 5 milioni di euro come effetto di un risparmio di 30.000 euro per i benefici economici che deriverebbero a ciascuno dei dipendenti che decidessero di ricorrere alla via del contenzioso giurisdizionale (6 milioni di euro considerando 200 persone interessate) e di un onere complessivo per il costo della retroattività ai fini giuridici pari a un milione di euro.

In tale documentazione non si precisa se l'onere e il risparmio vanno intesi su base annua ovvero *una tantum*, né si forniscono informazioni sui trattamenti attualmente corrisposti al personale interessato e su quelli cui si avrebbe diritto con l'applicazione della norma.

[4] Cfr. nota 1, pag. 71.

Anche sul numero di dipendenti interessati andrebbe fatta una precisazione, poiché il Governo ha affermato successivamente che la norma riguarda "tra le 30 e le 40 persone".[5] Va anche ricordato che il Governo aveva presentato un emendamento (non approvato) di identico contenuto nel corso della discussione della legge finanziaria per il 2002, corredato da una RT, che stimava oneri pari a 427 mila euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Sarebbe pertanto opportuno che il Governo fornisse al riguardo ulteriori elementi per accertare la non onerosità della norma.

Capo II - Norme di semplificazione

Articolo 10

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

La norma, relativa a specificazioni procedurali in materia di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e di documentazione amministrativa, non contiene disposizioni rilevanti dal punto di vista finanziario.

[5] CAMERA DEI DEPUTATI, *Resoconto sommario e stenografico*, 13 marzo 2002.

Capo III - Norme in materia di istruzione, università e ricerca.

Articolo 11

(Gestione di fondi)

La norma dispone l'affidamento alla Cassa depositi e prestiti della gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi universitari e la corresponsione per tale attività di una commissione alla Cassa stessa a valere sui fondi affidati.

Secondo la RT gli oneri derivanti da quest'ultima disposizione trovano copertura nell'ambito dei fondi già stanziati. Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 12

(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297)

La norma modifica il decreto legislativo n. 297 del 1999 prevedendo l'ampliamento delle attività finanziabili a carico dal Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR).

Poiché gli stanziamenti a favore di detto Fondo - sufficienti, a far fronte ai nuovi interventi previsti dalla norma[6] - costituiscono il limite degli oneri comunque derivanti dal predetto decreto, non vi sono osservazioni.

[6] Cfr. nota 1, pag. 75.

Articolo 13

(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA e ASI)

La norma, di cui al comma 1, estende al personale degli enti pubblici di ricerca, dell'ENEA e dell'Agenzia spaziale italiana le disposizioni in tema di contratti di ricerca per conto terzi previste dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1990 e dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 370 del 1999. Tali norme, nell'ambito della disciplina della ricerca per conto terzi, fissano la misura del compenso spettante al personale che collabora a tali ricerche.

Il comma 2 dell'articolo in esame consente la corresponsione anche agli enti predetti delle anticipazioni già previste per i finanziamenti erogati per progetti di cooperazione internazionale.

La RT precisa che si tratta di disposizioni che non incrementano gli oneri a carico del bilancio dello Stato, perché il comma 1 è autofinanziato e il comma 2 riguarda fondi già iscritti in bilancio 2. Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 14

(Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche)

La norma dispone una deroga alla legge n. 720 del 1984 sul sistema di tesoreria unica per i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore di proprie strutture fornite di autonomia contabile.

Dalla norma sembrano derivare effetti finanziari (ancorché modesti) in termini di maggiori difficoltà nella gestione dei flussi relativi al fabbisogno del settore statale.

Articolo 15

(Disposizioni in materia di ricerca industriale)

La norma dispone che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca possa riservare, annualmente, una quota delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) alla copertura degli oneri derivanti dai progetti di cui alla legge n. 46 del 1982.

Poiché il limite degli oneri è costituito dalle disponibilità esistenti sul Fondo medesimo, non vi sono osservazioni.

Capo IV - Disposizioni in materia di affari esteri.

Articolo 16

(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti)

La norma non presenta profili rilevanti dal punto di vista finanziario, riguardando le condizioni e le modalità del rilascio dei passaporti.

Articolo 17

(Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche)

La norma dispone la modifica dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 496 del 1995, relativa alla durata prevista per gli incarichi dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi

chimiche, consentendo il rinnovo degli incarichi fino ad un massimo di due bienni.

La RT afferma che dalla norma non derivano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, essendo prevista la copertura dei posti di esperti dalla legge n. 496 del 1995.

Poiché nella legge medesima sono fissati anche i limiti al numero di incarichi che possono essere conferiti (15 unità dal Ministero degli esteri e 5 unità dal Ministero delle attività produttive), non vi sono osservazioni, anche perché la norma prevede la possibilità, non l'obbligo del rinnovo.

Articolo 18

(Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e all'estero)

La norma prevede che il Ministero possa costituire o partecipare ad associazioni o fondazioni in Italia e all'estero con propri apporti di capitale, nei limiti, però, degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati ad interventi di promozione culturale all'estero. La RT afferma che non derivano dalla norma ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Nella ripetuta documentazione presentata dal Sottosegretario per l'economia[7] si afferma, in risposta alla richiesta di chiarimenti della Commissione bilancio della Camera dei deputati, che la norma costituisce "meramente una diversa modalità di destinazione di somme già stanziate in bilancio" e che "la partecipazione alle associazioni e fondazioni in questione da parte del Ministero avverrebbe in sostituzione di alcuni degli interventi…che il Ministero già effettua annualmente all'estero".

[7] Cfr. nota 1, pagg. 71 e seguenti.

Si sottolinea, inoltre, che l'apporto del Ministero è "limitato essenzialmente alla partecipazione….alle spese di costituzione e funzionamento, essendo invece il reperimento dei capitali necessari alla realizzazione di manifestazioni…effettuato mediante il ricorso a sponsorizzazioni e finanziamenti effettuati dai soggetti di volta in volta interessati ai singoli eventi".

In proposito si osserva che si tratta di una mera possibilità e quindi il limite delle ordinarie risorse in bilancio può essere considerato ragionevolmente garantista, pur non potendosi escludere *a priori* che le future previsioni di bilancio a legislazione vigente possano essere di fatto predeterminate scontando l'utilizzo della possibilità prevista dalla norma, se non si riconsiderano gli oneri relativi a partecipazioni già decise. Su questo ultimo aspetto, peraltro, il Governo non ha fornito indicazioni.

Capo V - Disposizioni in materia di innovazione.

Articolo 19

(Progetti innovativi)

La norma prevede che il Ministro per l'innovazione e le tecnologie promuova progetti volti alla diffusione dell'utilizzo delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione.

Per il finanziamento di tali progetti sono stanziati 25,823 milioni di euro per il 2002, 51,646 milioni di euro per il 2003, 77,469 milioni di euro per il 2004 (dal 2005 l'eventuale rifinanziamento è a carico della tabella F della legge finanziaria).

Poiché gli stanziamenti costituiscono anche il limite di spesa, non vi sono osservazioni al riguardo.

Capo VI - Disposizioni in materia di difesa.

Articolo 20

(Modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze armate)

La norma non presenta profili rilevanti dal punto di vista finanziario, comportando essa stessa lo spostamento interno di funzioni già svolte.

Articolo 21

(Disposizioni in materia di acquisti all'estero di materiali per l'Amministrazione della difesa)

La norma introduce la possibilità di concedere anticipazioni sugli acquisti effettuati all'estero dall'Amministrazione della difesa.

Secondo la RT dall'attuazione della norma non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. La relazione illustrativa fa presente che anzi conseguono risparmi derivando dagli anticipi la possibilità di contenere i prezzi contrattuali.

Vi è da osservare al riguardo, che, anche in tal caso, la possibilità di risparmi sul costo complessivo dei contratti non esclude conseguenze negative sul bilancio degli esercizi iniziali.

Articolo 22

(Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204)

La norma modifica l'articolo 2 della legge n. 204 del 1951, in materia di onoranze ai caduti di guerra. La competenza del Commissario per le onoranze ai caduti viene estesa anche ai militari, militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici dal 1848 in poi nonché ai militari e militarizzati deceduti durante missioni di pace.

Secondo la RT dalla norma non derivano ulteriori oneri per il bilancio.

La citata documentazione depositata[8], confermando tale valutazione, fa presente che le spese derivanti dall'attività del Commissario alle onoranze trovano comunque un limite negli esistenti stanziamenti di bilancio.

Al riguardo, va osservato che, non è da escludere *a priori* che aumentino i costi di funzionamento del Commissariato, anche se ad un primo esame non sembra si tratti di effetti finanziariamente rilevanti.

Articolo 23

(Proroga di termine)

La norma non presenta profili rilevanti dal punto di vista del bilancio, spostando al 31 dicembre 2002 un termine in materia di trasformazione dello strumento militare in professionale.

[8] Cfr. nota 1, pag. 72 e pag. 75.

Articolo 24

(Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate)

La norma dispone l'inserimento del Circolo ufficiali delle Forze armate nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa demandando ad un successivo regolamento l'organizzazione del Circolo medesimo.

La norma dispone, altresì, che al Circolo sia destinato personale militare e civile tratto dalle dotazioni organiche del Ministero della difesa, mentre le spese per il funzionamento sono coperte con le risorse derivanti dalle quote obbligatorie versate dagli ufficiali il cui ammontare è stabilito annualmente dal Ministro della difesa.

Secondo la RT la norma non comporta ulteriori oneri per il bilancio.

Nella più volte richiamata documentazione[9] si evidenzia che la finalità della norma consiste nella "legittimazione" della posizione del personale (dieci unità) che, attualmente, opera nella struttura. Oltre a tale personale vi sono ulteriori, non precisate unità che operano, prevalentemente, su base volontaria, essendo in congedo. Con la norma proposta potrà essere utilizzato personale in servizio attivo. Nel corso dell'esame in prima lettura si è precisato[10] che ciò non richiederebbe il ricorso ad unità aggiuntive di personale e che, quindi, non si verificherebbero incrementi di spesa. Circa le fonti di finanziamento del Circolo si precisa che fra queste vanno annoverati i contributi erogati annualmente dal Ministero della difesa che, unitamente ai contributi versati dagli iscritti e dai proventi ricavati dall'erogazione dei servizi, garantiscono il funzionamento della struttura.

[9] Cfr. nota 1, pag. 72 e pag. 76.
[10] Cfr. nota 1, pag. 76.

Come anche evidenziato nella citata documentazione, attualmente il Circolo ufficiali impiega anche personale volontario e in congedo che, sulla base della norma in esame, potrebbe essere sostituito o integrato da personale dei ruoli. Questo può comportare che si incrementino le esigenze di personale per le restanti attività del Ministero: si tratta dunque di accertare con il Governo quale tipo di vincolo la norma pone sul meccanismo di cui all'articolo 19, comma 4, della "finanziaria" 2002 circa la possibilità di assunzione da parte del Ministero interessato e se comunque non si determini un incremento degli oneri di finanziamento.

Articolo 25

(Alloggi di servizio)

La norma stabilisce che possano essere temporaneamente assegnati a personale appartenente a forze armate estere impiegato presso i comandi internazionali operanti sul territorio nazionale gli alloggi di servizio di cui dispone l'Amministrazione della difesa.

Poiché la norma precisa che tale concessione dovrebbe avvenire alle medesime condizioni previste nella legge n. 497 del 1978 e, quindi, a titolo oneroso, non vi sono osservazioni.

Articolo 26

(Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale)

La norma dispone l'estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998 (diritto al collocamento obbligatorio e assunzioni per chiamata diretta) previsti per le vittime (e per il coniuge, i figli e i fratelli conviventi unici superstiti) di atti di terrorismo, di eversione o di criminalità organizzata di stampo mafioso anche al coniuge, ai figli superstiti e ai fratelli conviventi (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto inabile al servizio a causa di atti delittuosi commessi da terzi durante attività operative.

Il comma 2 dell'articolo stabilisce che possano essere anticipate dall'Amministrazione di competenza le spese sanitarie sostenute dal predetto personale, nei limiti delle risorse disponibili per tali finalità.

Si osserva al riguardo che la norma dovrebbe comportare maggiori risorse per lo scopo, per cui il limite delle risorse disponibili non esclude che la futura dotazione di bilancio non debba essere incrementata sulla base della norma. Comunque, non sembra che l'onere abbia entità rilevante.

Capo VII - Disposizioni in materia di comunicazioni.

Articolo 27

(Tecnologie delle comunicazioni)

Il comma 1 ha carattere ordinamentale relativamente ai compiti dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e non presenta rilevanti profili di ordine finanziario.

Il comma 2 attribuisce al predetto Istituto autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile (nei limiti stabiliti dalla legge) disponendo che i finanziamenti che l'Istituto riceve siano versati all'entrata del bilancio per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni - centro di responsabilità amministrativa "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione". La norma stabilisce, inoltre, che l'Istituto sia sottoposto al controllo della Corte dei conti.

Da tale disposizione non sembrano derivare elementi riconducibili ad un incremento degli oneri.

Il comma 3 modifica la denominazione del Consiglio superiore tecnico delle poste e telecomunicazioni in Consiglio superiore delle comunicazioni ed assegna ad esso le attribuzioni del *Forum* permanente per le comunicazioni che è soppresso e la cui dotazione finanziaria è trasferita al Consiglio stesso. Da tale disposizione non sembrano derivare elementi riconducibili ad un incremento degli oneri.

Il comma 4 inerisce alle competenze del Ministero delle comunicazioni in materia di vigilanza sui tetti di radiofrequenze. La norma non presenta profili di onerosità.

Il comma 5 e il comma 6 dispongono: il riconoscimento della "fondazione Ugo Bordoni" quale istituzione privata di alta cultura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni; l'erogazione di un contributo annuo quantificato in 5,165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004; la riassunzione del personale in esubero di detta fondazione (previo esperimento di procedure concorsuali) nei ruoli dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni anche in soprannumero; il trattamento economico spettante a tale personale è commisurato a quello corrisposto agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato senza tener conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata presso la fondazione; la copertura dell'onere conseguente a quest'ultima disposizione con uno stanziamento di 4,648 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Nella RT si fornisce il dato delle unità di personale che sarebbero interessate alla riassunzione (circa ottanta).

Al riguardo si osserva che sarebbe opportuno che il Governo fornisse informazioni di maggior dettaglio sull'attuale costo *pro-capite* delle unità interessate. Andrebbe altresì valutata l'eventualità di subordinare la procedura a quella prevista in linea generale per le assunzioni nella pubblica amministrazione (articolo 39 della legge n. 449 del 1997, come modificata). L'onere dovrebbe essere poi indicato come permanente.

Il comma 7 prevede l'attribuzione alla fondazione Bordoni della supervisione tecnica delle attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri promosse dal Ministero delle comunicazioni. Tale compito deve essere assolto sotto la vigilanza del Ministero stesso e mediante convenzioni da stipulare fra la fondazione e i soggetti abilitati alla sperimentazione.

Nella citata documentazione del Governo tale disposizione, introdotta durante l'esame alla Camera, non è menzionata. Non si dispone, quindi, di elementi per valutare l'onerosità della norma. Sarebbe, perciò, opportuno che il Governo fornisse tali elementi, atteso che già esiste un regime convenzionale fra il Ministero delle comunicazioni e la fondazione Bordoni e che il comma 7 si inserisce in tale rapporto attribuendo alla fondazione stessa un compito nuovo che esula, per il fatto stesso di essere proposto con apposita norma legislativa, dalle attribuzioni attualmente previste per la fondazione. L'esplicita previsione di convenzioni fra la fondazione Bordoni e altri soggetti per l'espletamento dei nuovi compiti può evidenziare dunque un profilo di onerosità che andrebbe adeguatamente valutato.

Capo VIII - Disposizioni in materia di tutela della salute.

Articolo 28

(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni)

L'articolo reca una delega al Governo per il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico prevedendo fra l'altro:

- la trasformazione degli IRCCS di diritto pubblico in fondazioni di rilievo nazionale poste sotto la sorveglianza del Ministero della salute;

- il trasferimento, in assenza di oneri, alle fondazioni così istituite del patrimonio, dei rapporti attivi e passivi e del personale degli enti trasformati il quale può optare per un contratto di lavoro privato;
- la disciplina di nuovi tipi di rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati e di modalità di incentivazione;
- l'esenzione fiscale per le erogazioni liberali alle fondazioni da parte di soggetti privati;
- la costituzione presso il Ministero della salute di un organismo indipendente con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata composto da esperti altamente qualificati espressione della comunità scientifica nazionale e internazionale.

Il comma 3 dell'articolo in esame prevede che dall'attuazione della delega non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT al testo originario afferma che l'articolo non comporta oneri per il bilancio dello Stato, mentre la già citata documentazione in risposta alle osservazioni e alle richieste di chiarimento della Commissione bilancio della Camera svolge una più vasta disamina.

In primo luogo vi si afferma che le previste esenzioni fiscali per le erogazioni a favore delle fondazioni non solo non comportano oneri, ma sono in grado di determinare una riduzione delle spese a carico della finanza pubblica compensando così le minori entrate per il bilancio dello Stato.

La seconda questione affrontata concerne le eventuali spese per la costituzione dell'organismo previsto per sovrintendere alla ricerca biomedica; vi si afferma che la delega non prevede spese e che, però, "nulla esclude che in sede di provvedimenti delegati si preveda che ogni spesa faccia carico alle normali dotazioni di bilancio del Ministero della salute".

L'ultima questione sulla quale la documentazione fornisce i richiesti chiarimenti riguarda il personale, circa il quale si afferma che il permanere della situazione antecedente alla trasformazione non consente di ipotizzare nuovi oneri, ma, al contrario, che "la nuova prevista e più snella struttura degli organismi…. non potrà che avere effetti migliorativi".

Al riguardo si osserva:

circa il primo punto va ricordato che il Governo, come si desume dalla documentazione, prevede che l'esenzione fiscale in questione comporterà minori entrate per il bilancio, ma prevede altresì che l'entità delle erogazioni liberali compenserà tale diminuzione e andrà oltre comportando una riduzione del carico sulla finanza pubblica per le spese di funzionamento. Poiché si tratta di una previsione, andrebbero forniti elementi e dati per valutare la fondatezza di tali affermazioni, senza i quali prevarrebbe un profilo di aleatorietà nella compensatività tra i due effetti. Sarebbe anche utile che il Governo fornisse indicazioni, più in generale, sulle eventuali conseguenze fiscali derivanti dalla trasformazione degli enti in esame in organismi *no profit,* nonchè una valutazione sul sistema di finanziamento delle istituende fondazioni, atteso che il Governo stesso, prevedendo un minore esborso per le spese di funzionamento connesso alle erogazioni liberali, rende nota l'esistenza di un onere a carico del bilancio per il funzionamento delle fondazioni in questione;

sul secondo punto non sembra si possa ignorare che la costituzione di un nuovo organismo con le caratteristiche descritte in precedenza abbia, comunque, un costo. Il fatto, richiamato dal Governo nella documentazione citata, che la delega non preveda spese, non sembra elemento di giustificazione per l'assenza di una quantificazione e di una copertura degli oneri connessi alla disposizione, ma costituisce motivo per acquisire ulteriori

chiarimenti. Circa l'eventualità che la copertura faccia carico alle normali dotazioni di bilancio del Ministero della salute, si ritiene utile un chiarimento prima dell'approvazione della norma di delega, anche perché la formula utilizzata nella documentazione fornita ("nulla esclude che…si preveda che ogni spesa faccia carico alle normali dotazioni di bilancio") ha un carattere di indeterminatezza non compatibile con gli obblighi di copertura;

sul terzo punto, inerente il personale, il Governo dovrebbe specificare in che termini operi la non onerosità della disciplina prevista nella delega, con particolare riguardo al caso in cui non sia effettuata l'opzione per un contratto di lavoro di diritto privato.

Articolo 29

(Produzione di emoderivati)

La norma, concernente obblighi a carico di centri e aziende di frazionamento e produzione di farmaci emoderivati ai fini del convenzionamento, non presenta profili rilevanti dal punto di vista della finanza pubblica.

Articolo 30

(Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12)

La norma, che richiama in vita alcune disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, riguardanti l'approvvigionamento e la somministrazione a bordo delle navi mercantili, nei cantieri di lavoro e nei casi di pronto soccorso, non presenta profili rilevanti dal punto di vista della finanza pubblica.

Articolo 31

(Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria)

La norma prevede la possibilità che il Ministero della salute si avvalga, per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria, della partecipazione finanziaria di aziende private.

Non si ravvisano elementi rilevanti in termini di possibile incremento degli oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 32

(Istituto superiore di sanità)

La norma estende all'Istituto superiore di sanità la possibilità, prevista dall'articolo 1, comma 93, della legge n. 662 del 1996, di ottenere in uso perpetuo e gratuito (fatte salve le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria) gli immobili dello Stato liberi.

Il comma 2 contiene la clausola di copertura, nella quale l'onere è determinato in 1.136.205 euro l'anno a decorrere dal 2003, con copertura a carico dell'UPB di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero dell'economia.

Al riguardo, si osserva che non risultano essere stati forniti elementi necessari per valutare la congruità di tale stanziamento, sempre che, il medesimo, non vada inteso quale limite di spesa.

Articolo 33

(Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina)

La norma non presenta profili rilevanti dal punto di vista della finanza pubblica, trattandosi della proroga al 30 giugno 2002 del termine per l'esercizio della delega per l'adattamento dell'ordinamento italiano alla Convenzione di Oviedo.

Articolo 34

(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

La norma ha carattere ordinamentale - sopprimendo la competenza del Ministero delle attività produttive in materia di acque minerali e termali - e non presenta profili rilevanti dal punto di vista della finanza pubblica.